

**Articolo 1, comma 810**  
**(Abolizione dei contributi all'editoria)**

**La norma** dispone l'abolizione, o la progressiva riduzione fino all'abolizione, dei contributi diretti a favore di determinate categorie di imprese radiofoniche e di imprese editrici di quotidiani e periodici.

Inoltre prevede il sostegno, a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di progetti finalizzati, tra l'altro, a diffondere la cultura della libera informazione plurale, dell'innovazione digitale e sociale, e a sostenere il settore della distribuzione editoriale.

L'intervento di abolizione – o di riduzione fino a completa abolizione – dei contributi diretti a favore di determinate categorie di imprese radiofoniche o di imprese editrici di quotidiani e periodici è esplicitamente disposto nelle more della revisione organica della disciplina di settore.

In particolare, il comma 471-*sexies* stabilisce:

- che a decorrere dal 1° gennaio 2020, sono soppressi i contributi alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale. A tal fine, abroga la L. 230/1990 e novella l'art. 1, co. 1247, della L. 296/2006;

- la progressiva riduzione, fino alla totale abolizione, dei contributi concessi, ai sensi dell'art. 2, co. 1, del d.lgs. 70/2017, alle seguenti categorie di imprese editrici di quotidiani e periodici:

- imprese editrici costituite come cooperative giornalistiche che editano quotidiani e periodici (lett. a));
- imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi fini di lucro, limitatamente a un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 198/2016 (lett. b));
- enti senza fini di lucro, ovvero imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia da essi interamente detenuto (lett. c)). In particolare, il contributo è ridotto progressivamente nel seguente modo:

1) per l'annualità 2019 l'importo complessivamente erogabile a ciascuna impresa editoriale sarà ridotto del 20 per cento della differenza tra l'importo spettante e 500.000 euro;

2) per l'annualità 2020 l'importo complessivamente erogabile a ciascuna impresa editoriale sarà ridotto del 50 per cento della differenza tra l'importo spettante e 500.000 euro;

3) per l'annualità 2021 l'importo complessivamente erogabile a ciascuna impresa editoriale sarà ridotto del 75 per cento della differenza tra l'importo spettante e 500.000 euro.

A decorrere dal 1° gennaio 2022, le medesime categorie di imprese editrici non hanno più diritto ai contributi.

Infine, il medesimo comma 471-*sexies* dispone che con uno o più DPCM sono individuate le modalità per il sostegno e la valorizzazione, a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di progetti, presentati da soggetti sia pubblici che privati, finalizzati a:

- diffondere la cultura della libera informazione plurale, della comunicazione partecipata, dell'innovazione digitale e sociale, dell'uso dei media;
- sostenere il settore della distribuzione editoriale, anche con l'avvio di processi di innovazione digitale.